



# Provincia di Ferrara

\*\*\*\*\*

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto. n. 86 del 07/08/2024**

**Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FERRARA DEL 29 SETTEMBRE 2024. CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.**

### IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'art. 1 della legge 07/04/2014, n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (in seguito, per brevità, legge n. 56/2014), ha dettato, tra l'altro, norme per l'elezione, con procedimento elettorale di secondo grado, dei Presidenti e dei Consigli provinciali nelle Regioni a statuto ordinario;
- che sono eleggibili a consiglieri provinciali i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica, mentre sono eleggibili a Presidente della Provincia tutti i Sindaci della provincia in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60 legge n. 56/2014);
- che, ai sensi dei commi 59 e 68 dell'art. 1 della precitata legge, il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale durano in carica, rispettivamente, quattro anni e due anni;
- che il Presidente della Provincia di Ferrara e il Consiglio provinciale sono stati eletti in data 18/12/2021.

Visti:

- l'art. 1, comma 79, lett. b), della legge n. 56/2014, secondo cui l'elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali è indetta e si svolge *“entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti”*;
- il decreto-legge 29/01/2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25/03/2024, n. 38, il cui art. 1, comma 4-bis prevede che *“Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della*



# Provincia di Ferrara

*legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, **il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza***";

- il decreto del 10/04/2024 del Ministro dell'Interno di indizione del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 2024, con previsione delle consultazioni elettorali nei giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 23 giugno e di lunedì 24 giugno 2024.

Dato atto:

- che 13 consigli comunali su 21 appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale di Ferrara sono stati interessati dal citato turno elettorale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo, con un rapporto percentuale tra elettori di II grado al voto ed elettori di II grado della Provincia pari al 58,9 %, superando così la soglia del 50% degli aventi diritto al voto di cui all'art. 1, comma 79, lett. b), della legge n. 56/2014;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 29/01/2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25/03/2024, n. 38, la durata del mandato del Presidente e del Consiglio provinciale è prorogata fino al rinnovo degli organi anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza.

Preso atto che, in base alle precitate disposizioni normative, questa Provincia è tenuta ad indire le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale per la data del 29 settembre 2024.

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'art. 1 della citata legge n. 56/2014.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 recante “*Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*” e successive in materia.

## DECRETA

- 1) **L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI** per il giorno **29 settembre 2024** per l'elezione:
  - del Presidente della Provincia di Ferrara;
  - dei dodici (12) componenti del Consiglio provinciale di Ferrara.
- 2) **LE OPERAZIONI DI VOTO** si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel Seggio costituito presso la sede della Provincia, in Castello Estense.
- 3) **SONO ELETTORI** i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Ferrara in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
- 4) **SONO ELEGGIBILI A CONSIGLIERI PROVINCIALI** i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto



# Provincia di Ferrara

attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista sezionale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni (30 agosto 2024). L'elettore può esprimere, altresì, un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge n. 56/2014.

- 5) SONO ELEGGIBILI A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA tutti i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60 legge n. 56/2014); l'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge n. 56/2014.
- 6) LE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE E LE CANDIDATURE A PRESIDENTE della Provincia sono presentate all'Ufficio elettorale costituito presso la sede della Provincia, Castello Estense, Ufficio del Vice Segretario Generale, Il piano, nei seguenti giorni:
- dalle ore 8 alle ore 20 dell'8 settembre 2024;
  - dalle ore 8 alle ore 12 del 9 settembre 2024.

## DISPONE

La pubblicazione del presente decreto all'Albo on line e sul sito web istituzionale della Provincia, entro il 40° giorno antecedente le votazioni (20 agosto 2024) e la conseguente trasmissione via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi Albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura e alla Questura di Ferrara.

La tempestiva pubblicazione sul medesimo sito di ogni notizia, avvertenza e modulistica inerente a questo procedimento elettorale.

**Sottoscritto dal Presidente**  
**PADOVANI GIANNI MICHELE**  
**con firma digitale**